



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1 DEL 02/01/2024

OGGETTO: TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VEICOLARE FUNZIONALE ALL'APERTURA DI CANTIERI O OCCUPAZIONI SUOLO E IN OCCASIONE DI EVENTI DI CARATTERE RELIGIOSO, POLITICO, SOCIALE, CULTURALE, LUDICO-SPORTIVO IN PIAZZE E STRADE DEL TERRITORIO CITTADINO

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- a. la Direzione Regolazione del Comune di Genova riceve numerose istanze tese a ottenere la temporanea modifica della disciplina della sosta e della fermata veicolare in alcuni tratti di strade e piazze del territorio comunale, in occasione dell'apertura di cantieri dalle esigue superfici, di occupazioni suolo, di soste operative o apertura chiusini;
- b. sono altresì richieste numerose modifiche temporanee della regolazione della sosta e fermata veicolare, per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale in occasione di eventi di carattere religioso, politico, sociale, culturale e ludico sportivo, promossi e/o patrocinati e/o organizzati ed autorizzati dai competenti uffici della Civica Amministrazione;

Tenuto conto che:

- a. l'ordinanza di regolazione del traffico non costituisce titolo autorizzativo per occupazione e/o, rottura di suolo pubblico, sosta operativa, apertura chiusini, svolgimento manifestazioni;
- b. la presentazione delle istanze di cui sopra, necessita di preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della Civica Amministrazione;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione delle procedure e degli oneri a carico

delle parti, provvedere alla stesura di un'unica Ordinanza Dirigenziale per l'anno solare 2024 che , al fine di consentire nei tempi utili il posizionamento della prevista segnaletica stradale, regolamenti la temporanea disciplina della sosta veicolare:

- a. nei tratti di strada interessati dai lavori e dalle manifestazioni, in occasione di interventi che impongono il ridimensionamento degli spazi adibiti alla sosta veicolare;
- b. per la creazione di percorsi pedonali alternativi, laddove necessiti la deviazione degli stessi in spazi adibiti alla sosta veicolare.

Richiamato Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 rubricato *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* ai sensi del quale, nel caso di esecuzione di lavori, deve essere predisposto a onere e cura dei richiedenti idoneo piano di segnalamento temporaneo di cantiere da allegare, quale parte sostanziale, alle istanze di modifica della sosta;

Visto:

- Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., artt. 6 e 7 ;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i., art. 107, atto a definire funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010, ultimo aggiornamento deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.06.2021, art. 51 comma 10, atto a rendere noto tra le competenze del Sindaco le *"facoltà di delegare di adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbiano già loro attribuito"*

ORDINA

Dalla data di emanazione del presente atto e fino al 31 dicembre 2024, nelle aree, piazze e strade cittadine interessate da occupazioni suolo, cantieri, eventi di carattere religioso, politico, sociale, culturale e ludico-sportivo regolarmente autorizzati, che occupano limitate porzioni di territorio e comunque non producenti ulteriori aggravii sulla circolazione veicolare tali da richiedere provvedimenti diversi dal presente, è istituito il divieto di sosta e fermata con la rimozione coatta del veicolo degli inadempienti.

Il presente provvedimento esplica i propri effetti esclusivamente per eventi che comportino modifiche alla disciplina della sosta veicolare, ovvero:

- a. presentino durata temporale limitata
- b. non impattino in modo significativo sulla viabilità cittadina;
- c. non richiedano ulteriori interventi di regolazione della circolazione;

d. non interessino stalli di sosta personalizzati riservati a persone con ridotte capacità di deambulazione, la cui momentanea ricollocazione dovrà essere regolamentata con specifica ordinanza;

Nei tratti interessati dalle concessioni, onde consentire il transito in sicurezza ai pedoni, con particolare riferimento alle persone aventi ridotta capacità motoria o visiva, è assicurato il percorso pedonale adeguatamente segnalato.

omissis

SUBORDINA

L'efficacia della presente ordinanza:

- a. al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dei competenti uffici della Civica Amministrazione;
- b. al nulla osta da parte della Direzione Corpo Polizia Locale;
- c. alla comunicazione almeno tre giorni prima dell'evento ed a cura degli interessati, all'Unità Territoriale della Polizia Locale competente per territorio della conferma dell'effettiva realizzazione dei lavori o della manifestazione programmati;
- d. all'ottemperanza di tutte le ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie, disposte all'occorrenza dalla Direzione Corpo Polizia Locale

Il presente atto è da rendere noto al pubblico, mediante la prescritta segnaletica stradale installata a cura degli organizzatori, almeno quarantotto ore prima dell'inizio degli eventi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.20002, previo accordo con la competente Unità Territoriale della Polizia Locale.

MANDA

Alla Direzione Corpo Polizia Locale:

- il rilascio al richiedente del nulla osta all'applicazione del presente provvedimento;
- la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.